

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1351 DELLA COMMISSIONE****del 19 luglio 2017**

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (4) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

*Articolo 2*

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

## PARTE A

| Numero del gruppo | Numero d'ordine | Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (%) | Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in kg) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 09.4211         | 0,274457                                                                                                     | —                                                                                                                                                          |
| 2                 | 09.4212         | 74,158919                                                                                                    | —                                                                                                                                                          |
| 4 A               | 09.4214         | 0,337724                                                                                                     | —                                                                                                                                                          |
|                   | 09.4251         | 0,823047                                                                                                     | —                                                                                                                                                          |
|                   | 09.4252         | 1,363030                                                                                                     | —                                                                                                                                                          |
| 6 A               | 09.4216         | 0,271003                                                                                                     | —                                                                                                                                                          |
|                   | 09.4260         | 0,291179                                                                                                     | —                                                                                                                                                          |
| 7                 | 09.4217         | —                                                                                                            | 33 648 800                                                                                                                                                 |
| 8                 | 09.4218         | —                                                                                                            | 6 957 600                                                                                                                                                  |

## PARTE B

| Numero del gruppo | Numero d'ordine | Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (%) | Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in kg) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 A               | 09.4215         | 0,466201                                                                                                     | —                                                                                                                                                          |
|                   | 09.4254         | 0,484732                                                                                                     | —                                                                                                                                                          |
|                   | 09.4255         | 1,757474                                                                                                     | —                                                                                                                                                          |
|                   | 09.4256         | —                                                                                                            | 3 650 002                                                                                                                                                  |